

STATUTO

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN BREVE "RETECAMERE - S. CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA RM VIA VALADIER 42

Codice fiscale: 08618091006

Numero Rea: RM - 1106621

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "E" al Repertorio 154043

Raccolta 8165

STATUTOTITOLO I

Denominazione - Natura - Sede - Durata

Articolo 1 - Denominazione, natura, ambito di attività

E' costituita, a norma dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale "**RETECAMERE - Società consortile a responsabilità limitata**"; o in forma abbreviata "**RETECAMERE s.cons.r.l.**".

La società consortile è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro, assume la qualifica di "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed è struttura del sistema camerale a norma dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

L'attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri consorziati.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Articolo 2 - Sede

2.1 La società Consortile ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso con semplice delibera dell'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici, e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Articolo 3 - Durata

La durata della società consortile è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

Attività costituente l'oggetto sociale

Articolo 4 - Attività costituente l'oggetto sociale

4.1 La Società consortile è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale e finanziaria e costituisce strumento per lo sviluppo delle funzioni e delle attività di interesse promosse dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), dalle Camere di Commercio e dagli altri soggetti consorziati. In particolare, la Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più proficuo raggiungimento degli interessi generali del sistema camerale, partecipando attivamente alla vita associativa rappresentata da Unioncamere, dalle Camere di Commercio e dagli altri soci.

4.2 La Società svolge la propria attività prevalentemente a favore, per conto e con il supporto dei soci consorziati, loro aziende, enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie delle attività di interesse.

4.3 La Società, in particolare, in ragione della propria natura consortile, promuove lo sviluppo, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il

sostegno dell'azione del sistema delle Camere di Commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, e cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la Pubblica Amministrazione centrale e locale, nonché con l'Unione Europea.

4.4 La Società cura inoltre, con la partecipazione dei soggetti consorziati, la promozione, il coordinamento e la realizzazione di attività e di servizi nell'ambito dell'orientamento, della formazione professionale, della cultura imprenditoriale, nonché la produzione di informazioni e analisi sul mercato del lavoro, sulle professioni, sulla formazione e sui fenomeni di sviluppo economico e sociale.

4.5 In particolare la società potrà promuovere, realizzare, fornire assistenza tecnica per:

- a) la predisposizione e l'eventuale coordinamento di piani di gestione delle risorse, business plan, studi di fattibilità tecnica, economica, finanziaria, ambientale e piani relativi alla pianificazione e allo sviluppo degli investimenti, anche mediante l'utilizzo di finanziamenti erogati da organismi ed istituzioni italiani e sopranazionali a tal fine promuovendo e curando la raccolta e la divulgazione di materiale e documentazione, di bandi di concorso e di normative extranazionali;
- b) la predisposizione e la gestione di piani e programmi per la valorizzazione del territorio anche attraverso azioni di marketing territoriale mirati alla pianificazione e sviluppo degli investimenti;
- c) la promozione e lo sviluppo di azioni e programmi intesi a favorire la valorizzazione di beni e servizi prodotti dalle imprese, anche a livello internazionale, per conto del Sistema Camerale;
- d) la realizzazione di attività formative, rivolte a imprenditori, aspiranti imprenditori, dirigenti, quadri, consulenti e tecnici delle piccole e medie imprese, e alle Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso l'utilizzo di strumenti multimediali, audiovisivi o di altro tipo, per migliorare il livello culturale, partecipativo e di coinvolgimento sia degli amministratori sia delle strutture camerali relativamente alle strategie di sviluppo del sistema; la formazione dei formatori;
- e) la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte alla comunicazione e all'informazione, quali piani di comunicazione, pianificazione media, programmi radio-televisivi, iniziative editoriali ivi comprese le pubblicazioni, la stampa di volumi, periodici e stampati, la diffusione diretta ed indiretta di libri, riviste e pubblicazioni anche foniche e visive nonché di prodotti informatici, con esclusione dell'edizione di quotidiani; può, nell'ambito dei propri scopi sociali, assumere l'attività di comunicazione pubblicitaria anche con organizzazione di mostre e convegni;
- f) lo sviluppo e la realizzazione di servizi anche centralizzati per l'informazione, per le comunicazioni e per le promozioni avvalendosi del supporto di tecnologie innovative; il supporto all'organizzazione di servizi di gestione delle telecomunicazioni, anche attraverso internet od altri strumenti innovativi e la relativa commercializzazione;

4.6 Per il conseguimento del proprio scopo consortile la società potrà:

- stipulare ed attuare convenzioni e contratti per la realizzazione di progetti attinenti agli scopi sociali;
- stabilire convenzioni con le imprese qualificate, private, nazionali ed internazionali, amministrazioni statali e sopranazionali, nonché altri organismi pubblici - ivi comprese regioni, enti locali e università degli studi - per l'acquisizione e l'interscambio di informazioni, metodologie, Know-how;
- svolgere ogni attività tendente a porre le camere di commercio in condizione di assolvere al compito della promozione e dello sviluppo;
- compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali, il tutto nel rispetto dei d.lgs. n. 385/93 e d.lgs. n.58/98.

TITOLO III

Capitale sociale - Contributi

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 220.255,93 (duecentoventimila duecentocinquantacinque virgola novantatre) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi soci ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della società per copertura di perdite e comunque quando ciò sia necessario per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

Articolo 6 - Contributi

6.1 Nel perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea delibera il versamento da parte dei soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615 ter del codice civile occorrenti per il funzionamento della Società e per la copertura dei costi necessari al perseguimento dello scopo consortile. Spetta al Consiglio di Amministrazione assumere provvedimenti nei confronti dei soci morosi.

6.2 Qualora un socio si trovi in dissenso sull'opportunità o sulla misura dei contributi di cui al precedente punto, egli ha facoltà di recedere dalla Società nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 8.7 del presente statuto.

6.3 I contributi consortili sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

- Definizione dei servizi consortili indivisibili, ai quali tutti i consorziati contribuiscono, anche in modo differenziato;
- Definizione dei servizi consortili generali, ai quali i consorziati contribuiscono solo per adesione;
- Definizione della categoria dei servizi consortili specifici, ai quali sono chiamati a contribuire solo i soci che li richiedano;
- Quote di contributi consortili differenti per diverse categorie di servizi;
- Quote di contributi consortili differenti per categorie di soci.

TITOLO IV

Soci - Trasferimento quote

Articolo 7 - Soci

7.1 In ragione delle finalità consortili perseguite possono essere soci della Società esclusivamente: le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le loro Unioni regionali, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le altre società del sistema camerale e ogni altro soggetto o ente pubblico possono essere altresì ammesse quali soci consorziati, solo se l'Assemblea riconosca che la loro presenza sia in base allo statuto essenziale e strumentale all'esercizio dello scopo sociale.

7.2 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 8 - Prelazione, opzione, recesso ed esclusione

8.1 Il socio che voglia trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote ovvero i diritti di opzione spettanti in caso di aumento di capitale a terzi che abbiano i requisiti per diventare Soci della Società dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico della società consortile a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il nome dell'acquirente e il prezzo, offrendone l'acquisto in prelazione agli altri soci alle condizioni e secondo i termini e le modalità di cui al presente articolo. Il diritto di prelazione è comunque escluso in tutti i casi di trasferimento a favore di Camere di Commercio o di Unioncamere Regionali o nazionale, siano esse socie

o meno della Società. Il trasferimento verso i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, seconda frase, deve essere preceduto da una decisione di gradimento da parte dell'Assemblea.

8.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico ne darà comunicazione agli altri soci inviando loro lettera raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione.

8.3 I soci interessati dovranno comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la volontà di accettare, in proporzione alla propria quota sociale, l'offerta, indicando altresì l'intenzione di acquisire le quote o i diritti di opzione offerti per i quali non vi fosse accettazione da parte degli altri soci.

8.4 Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di quote o dei diritti di opzione offerti, esse saranno considerate inefficaci.

8.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico darà comunicazione al socio offerente delle adesioni ricevute.

8.6 In caso di aumento di capitale, deliberato al solo fine di consentire l'ingresso di nuovi soci può essere escluso il diritto di opzione di cui all'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile.

8.7 Ciascun socio può recedere in qualsiasi momento dalla Società, dandone comunicazione scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico che all'uopo convoca l'Assemblea per le deliberazioni conseguenti.

8.8 La qualità di socio si perde anche per esclusione. Il socio può essere escluso, da parte dell'Assemblea, quando è in mora con i versamenti di cui all'art.6 per tre anni. L'esclusione è decisa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale. Il socio può ricorrere all'arbitro unico, previsto dall'articolo 27 del presente statuto, entro 30 giorni dalla comunicazione al socio del provvedimento stesso, pena decadenza.

8.9 Il socio escluso o receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione ai sensi dell'art.2473 c.c., vigente testo. Il recesso non libera comunque il recedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

TITOLO V

Organi sociali

Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi della Società Consortile:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico;
- il Presidente e fino a due Vice-Presidenti, ove l'organo amministrativo sia collegiale;
- il Consigliere delegato e il Comitato esecutivo, ove istituiti e ove l'organo amministrativo sia collegiale;
- il Collegio dei Sindaci.

Articolo 10 - Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita a norma dei successivi articoli, è l'organo istituzionale della Società consortile, diretta espressione dei soci consorziati che la costituiscono. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci. Ad essa spetta determinare gli indirizzi della Società per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

10.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e sempre purché siano in regola con i contributi dovuti ai sensi del presente Statuto.

10.3 Ciascun socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da chiunque non sia amministratore, dipendente o rivesta cariche di controllo nella società, mediante semplice delega scritta a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

10.4 Al Presidente dell'Assemblea spetta la constatazione della regolarità delle deleghe e in genere del diritto di intervento all'Assemblea, oltre all'identificazione del socio intervenuto in proprio o per delega.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

11.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno.

Tra il 30.11 e il 20.12 di ciascun anno per:

- definizione linee strategiche della società;
- approvazione programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;
- approvazione del piano economico previsionale dell'anno successivo. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che ciò sia necessario per le decisioni relative alle materie.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio finale di esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, tale termine può, dal Consiglio di Amministrazione, essere portato a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.3 La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente a ciò delegato ovvero dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviata a una casella certificata da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

11.4 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo dell'adunanza, eventualmente anche diverso dalla sede sociale purché, in Italia, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché, l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'eventuale adunanza di seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.5 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico e tutti i membri del Collegio dei Sindaci o gli stessi siano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è regolarmente costituita: in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

12.2 L'Assemblea delibera in qualunque convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente. Ogni socio ha diritto a un voto proporzionale alla quota di capitale di sua titolarità.

12.3 Le delibere assunte in ordine alla definizione delle linee strategiche, nonché quelle relative alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione - ovvero dell'Amministratore Unico - e del Collegio dei Sindaci, nonché le delibere di approvazione del bilancio, di aumento del capitale sociale, di

autorizzazione agli atti di ordinaria amministrazione di cui al successivo art.14 , di pronuncia di decadenza e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di ammissione dei soci di cui all'articolo 7, comma 1, seconda frase, saranno assunte con le seguenti modalità:

- in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino i due/terzi del capitale sociale; la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti;

- in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino un/terzo del capitale sociale; la delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti.

12.4 Per le materie previste dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art.2479 Codice Civile nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art.2482 bis del Codice Civile oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano un quinto del capitale sociale le decisioni debbono necessariamente essere adottate mediante delibera assembleare. Per tutti gli altri casi le decisioni dei soci possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto.

12.5 Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale, a norma di legge vigente, e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci ed amministratori, sindaci o revisori, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dalla legge e dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci, che non sia moroso nei confronti della Società ai sensi di legge e di statuto, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art.14 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisori, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla Società.

12.6 Ciascun socio ha diritto di far inserire all'ordine del giorno delle assemblee argomenti e questioni di proprio interesse: a tal fine il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico adottano apposito regolamento per disciplinare tempi e modi della richiesta.

Articolo 13 - Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea deve essere presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua assenza, dal Vice-Presidente a ciò delegato, ovvero dall'Amministratore Unico.

13.2 Spetta a chi presiede dirigere e regolare la discussione nonché, stabilire le modalità per le singole votazioni.

13.3 Spetta all'Assemblea designare il Segretario, il quale può essere anche non socio della Società.

Articolo 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

14.1 In ogni caso l'Assemblea:

- nomina il suo Presidente;
- decide sulla tipologia dell'Organo Amministrativo;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato il numero, ovvero l'Amministratore Unico determinandone i relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.;
- nomina il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione determinandone i compensi;
- nomina i membri del Collegio Sindacale e designa il Presidente determinandone i relativi compensi;
- pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali;
- definisce le linee strategiche della società;
- approva il programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;
- approva il piano economico previsionale dell'anno successivo;
- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;
- delibera su ogni altra questione a essa attribuita dalla legge o dal presente statuto;
- delibera l'aumento del capitale sociale nel rispetto della normativa vigente;
- decide in ordine all'accettazione di nuove adesioni alla Società;
- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; a tale scopo l'Assemblea acquisisce copia della relazione di cui al successivo art. 23.
- autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti:
- cessione ed acquisto di partecipazioni, costituzione di società; partecipazione in società; iscrizioni di ipoteche; avalli.

Articolo 15 - Organo amministrativo

15.1 La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 15 membri anche non soci, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea di nomina, ovvero da un Amministratore Unico.

15.2 Gli Amministratori, in caso di Organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

15.3 Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio scade e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea senza ritardo per le nuove nomine.

15.4 Qualora venissero a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o

dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio

16.1 Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, si riunisce, presso la sede sociale o altrove nel territorio dell'Unione Europea, di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno nonché, quando ne faccia richiesta scritta al Presidente la maggioranza dei suoi componenti.

16.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente per mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma, telefax o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della riunione.

16.3 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

16.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede.

16.5 Il Consiglio si avvale dell'opera di un Segretario, che potrà essere scelto anche al di fuori dei propri membri.

16.6 Potranno, inoltre, essere invitati a partecipare al Consiglio, su invito del Presidente, personalità, tecnici ed esperti senza diritto di voto.

16.7 Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da processi verbali redatti dal Segretario, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.8 L'assenza ingiustificata da parte di un Consigliere di amministrazione a tre riunioni consecutive del Consiglio costituisce giusta causa di revoca del consigliere.

16.9 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si possano tenere per teleconferenza o videoconferenza, sempre a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione; in questo caso l'adunanza si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario dell'adunanza.

Articolo 17 - Presidente e Vice-Presidenti

Il Presidente e i Vicepresidenti, nominati dall'Assemblea durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

18.1 L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e di straordinaria in esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e per il raggiungimento dello scopo sociale a eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto e delle vigenti leggi, viene riservato all'Assemblea dei Soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nominano il Direttore Generale e i Dirigenti della Società, attribuendo loro tutte le deleghe e i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale.

Articolo 19 - Firma e rappresentanza sociale

Al Presidente, o in sua assenza al Vice-Presidente a ciò delegato, ovvero all'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la legale rappresentanza della Società Consortile di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 20 - Consigliere delegato e Comitato esecutivo

20.1 Nell'ipotesi di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i

suoi membri un Consigliere delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire altresì un Comitato esecutivo, determinandone il numero dei componenti da scegliersi tra i suoi membri, tra cui obbligatoriamente il Presidente, che lo presiede, i Vice-Presidenti e l'eventuale Consigliere delegato, fino a un massimo di cinque membri.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato esecutivo tutti i propri poteri fatta eccezione per la nomina del Consigliere delegato e per la predisposizione dei bilanci e per tutte le materie non delegabili per legge.

20.4 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

20.5 Per la convocazione, la validità e le deliberazioni del Comitato Esecutivo valgono le stesse regole fissate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Collegio sindacale e Revisore dei Conti

21.1 La nomina del Collegio sindacale, con decisione dei soci ai sensi dell'art.12 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano i presupposti di legge ovvero non vi sia diversa volontà dell'Assemblea.

21.2 Il Collegio sindacale si compone di 3 membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

21.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

21.4 Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita anche il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art.2409-ter del codice civile in assenza del revisore.

21.5 Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

21.6 Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del Collegio sindacale che sia incaricato delle funzioni di controllo contabile.

21.7 Il revisore esercita, ove nominato, le funzioni di controllo contabile.

Articolo 22 - Obblighi di Informazione

22.1 Al fine di garantire la gestione ed il controllo sulla Società da parte di tutti i soci consorziati che la costituiscono, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale assicurano la permanente informazione ai Soci medesimi della loro attività.

22.2 In particolare l'Organo Amministrativo provvede a predisporre ed inviare ai Soci, per il tramite dell'Assemblea:

- trimestralmente, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l'ordine del giorno delle adunanze;
- semestralmente, una relazione sull'andamento della Società con particolare riferimento alle attività svolte in favore dei consorziati. In apposita sezione della relazione l'Organo Amministrativo dovrà illustrare le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione degli indirizzi prefissati dall'Assemblea dei Soci;

22.3 Il Collegio Sindacale provvede a trasmettere trimestralmente ai Soci per il tramite dell'Assemblea i verbali delle proprie riunioni.

TITOLO VI

Esercizi - Bilanci

Articolo 23 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24 - Bilancio

24.1 Il bilancio dovrà essere presentato all'esame dell'Assemblea entro i termini di cui all'art.11.2 del presente statuto.

24.2 Gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, non possono essere distribuiti e saranno destinati a riserva legale, nei limiti di legge e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

Scioglimento - liquidazione - clausola arbitrale e disposizioni finali

Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione dei loro poteri e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'Assemblea a norma dell'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 26 - Clausola arbitrale

26.1 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Roma che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri.

26.2 Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

26.3 L'Arbitro giudicherà ritualmente secondo diritto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si deve fare riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Alberto Caporale

F.to: Andrea De Nicola

=====

Io sottoscritto Andrea De Nicola Notaio in Roma, con studio in Via Cola di Rienzo n. 285, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che la presente copia composta